

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 2014**

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. MACALLESÌ 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALC. CERAVONE GIACOMO SEGUITO GARA BRUZZANO/MACALLESÌ 1927 DEL 9.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 31 del 28.11.2013)

La società A.C. Macallesi 1927 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato regionale Lombardia pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 28.11.2013 con la quale la Commissione Territoriale, nel respingere il reclamo, aveva confermato la decisione del Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Milano di cui al Com. Uff. n. 17 del 14.11.2013 che aveva squalificato fino al 31.12.2014 il Sig. Ceravone Giacomo, calciatore tesserato per la medesima società; quest'ultimo, nel corso della gara Bruzzano/Macallesi del 9.11.2013, aveva aggredito il direttore di gara costringendolo alla sospensione della partita stessa il cui risultato veniva omologato del Giudice sportivo, con la medesima decisione oggetto di impugnazione davanti alla Commissione territoriale, col risultato di 0-3 a favore della società Bruzzano.

La Corte di Giustizia Federale ritiene preliminarmente che il ricorso sia palesemente inammissibile.

Infatti, la società Macallesi reintroduce davanti alla Corte di Giustizia argomenti tutti già oggetto di valutazione di merito da parte dell'Organo di giustizia sportiva di secondo grado competente nella fattispecie in esame (nel caso di specie, la Commissione disciplinare territoriale Comitato Lombardia) davanti al quale la società già aveva impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto, poiché la ricorrente, con l'impugnazione davanti alla Commissione disciplinare territoriale, ha esaurito i due gradi di giurisdizione previsti dall'ordinamento sportivo, il reclamo proposto davanti a questa Corte deve essere dichiarato preliminarmente inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Macallesi 1927 di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APDAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE/ PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI DELL'8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013)

Con atto, spedito in data 11.12.2013, la Società A.S. Bisceglie 1913 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Bisceglie/Puteolana 1902 Internapoli, disputatasi in data 8.12.2013, era stata irrogata, a carico della predetta Società, la sanzione dell'ammenda di €2.000,00.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 12.12.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.S. Bisceglie 1913 faceva pervenire, in data 19.12.2013, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato.

Appare, infatti, fondato il motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia la eccessiva gravità e sproporzione della sanzione dell'ammenda di €2.000,00.

Al proposito, questa Corte ritiene maggiormente congrua rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della Società A.S. Bisceglie 1913 la sanzione dell'ammenda di €1.000,00.

Per questi motivi, la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Bisceglie di Bisceglie (Bari) e riduce la sanzione dell'ammenda a €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE,**
- **AMMENDA DI €2.000,00;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912/INVERUNO DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)

Con atto, spedito in data 21.12.2013, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 18.12.13 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Calcio Lecco/Inveruno, disputatasi in data 15.12.2013, erano state irrogate, a carico della predetta Società, le seguenti sanzioni:

- obbligo di disputare 1 (una) gara a porte chiuse;
- ammenda di €2.000,00;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 23.12.13, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. faceva pervenire, in data 29.12.2013, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato.

Non può trovare accoglimento, il primo motivo di ricorso con il quale viene chiesto l'integrale annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il comportamento, tenuto dai sostenitori della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. in occasione della gara Calcio Lecco/Inveruno, disputatasi in data 15.12.2013, presenta tutti i caratteri della manifestazione di discriminazione territoriale.

Ed invero, le espressioni rivolte dai predetti sostenitori all'indirizzo dei componenti della terna arbitrale non possono essere qualificate alla stregua di meri cori beceri ai quali ci hanno purtroppo abituato i sostenitori delle squadre di calcio ma costituiscono, all'evidenza, manifestazione di discriminazione territoriale nei confronti di persone provenienti da una determinata regione (la Sardegna) di cui viene, addirittura, negata l'appartenenza all'Italia.

Né alcuna rilevanza può essere attribuita, ai predetti fini, all'esistenza di alcune discrasie, peraltro minime, esistenti tra il supplemento di referto dell'Arbitro ed il rapporto dell'Assistente arbitrale.

Appare, invece, fondato il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia la non corretta applicazione, da parte del Giudice Sportivo, della previsione di cui all'art. 16, comma 2-bis, C.G.S. con riferimento alla sanzione dell'obbligo di disputare 1 (una) gara a porte chiuse, nonché la eccessiva gravità e sproporzione delle altre due sanzioni irrogate (ammenda di €2.000,00 e penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica).

Al proposito, si evidenzia che la revoca della sospensione della sanzione irrogata con il Com. Uff. n. 51 del 13.11.2013, testualmente "*OBBLIGO DI DISPUTARE LA PROSSIMA GARA SUL PROPRIO CAMPO CON UN SETTORE PRIVO DI SOSTENITORI*", avrebbe dovuto tradursi nella comminazione della sanzione dell'obbligo della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di disputare 1 (una) gara con il settore, denominato "Tribuna coperta", dello stadio di Lecco privo di sostenitori, cui deve aggiungersi la medesima sanzione della chiusura del predetto settore per una ulteriore gara con riferimento al comportamento di discriminazione territoriale, tenuto dai sostenitori della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. in occasione della gara Calcio Lecco/Inveruno, disputatasi in data 15.12.2013.

Quanto, invece, alle altre due sanzioni, questa Corte ritiene maggiormente congrua rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. la sola sanzione dell'ammenda di € 500,00, con conseguente eliminazione della sanzione di 1 punto di penalizzazione.

Per questi motivi, la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco:

- annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica;
- riduce la sanzione dell'ammenda a €500,00;
- dispone la chiusura del settore tribuna coperta dello Stadio di Lecco per 2 giornate.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA TARANTO FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL METAPONTO/TARANTO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

Con ricorso ritualmente proposto ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S., la società Taranto Football Club 1927 ha proposto reclamo con richiesta di provvedimento d'urgenza avverso la pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata con il Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013 con la quale è stata comminata alla medesima società la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e l'ammenda di €2.000,00 per i fatti verificatisi in occasione della gara Real Metaponto / Taranto del 22.12.2013, valevole per il campionato nazionale di serie D, girone H, sulla base della seguente motivazione: "*per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto e fatto esplodere numerosi petardi, di cui 5 sul terreno di gioco, 4 all'interno del recinto di gioco ed 1 nel settore ad essi riservato, ove venivano anche accessi 3 fumogeni. Sanzione così determinata in considerazione sia della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, sia della recidiva specifica e reiterata per i fatti di cui ai C.U 29, 33, 56, 66. (R A - R CdC)*".

Con il proprio reclamo la società ricorrente ha dedotto come i fatti sanzionati dal Giudice sportivo, ossia l'accensione di circa dieci petardi e fumogeni nel settore riservato ai propri sostenitori in occasione della partita svoltasi nello stadio "Rocco Periello" di Policoro (MT), si siano verificati in occasione dell'ingresso delle squadre in campo, in un generale clima di festa e di condivisione tra tifoserie, ed in occasione della segnatura della rete del Taranto. Peraltro, trattandosi di gara disputata in trasferta e non nel proprio impianto di gioco, la società non avrebbe avuto la possibilità di esercitare alcun controllo o misura preventiva per evitare che potessero essere introdotti nell'impianto di gioco i materiali pirotecnici poi utilizzati dai propri sostenitori in occasione delle riferite circostanze. Inoltre, l'accensione di tale materiale pirotecnico non avrebbe arrecato alcun danno né avrebbe costituito fonte di pericolo dal momento che i petardi che vennero

lanciati dagli spalti non raggiunsero il terreno di gioco ma caddero nell'ampia pista da atletica leggera che, nell'impianto in questione, divide gli spalti dal campo di gioco. Tutto ciò troverebbe conferma implicita nel rapporto della terna arbitrale che non avrebbe rilevato alcuna particolare anomalia ad eccezione della brevissima sospensione (alcuni secondi) disposta dall'arbitro dopo la segnatura della rete del Taranto (che generò comprensibile entusiasmo nei sostenitori della medesima società subito calmierato grazie all'intervento del capitano della squadra recatosi personalmente presso il settore occupato dai tifosi ospiti). Rileva ancora come non si sarebbe verificata alcuna particolare ulteriore intemperanza da parte della tifoseria del Taranto e come la stessa società sarebbe da tempo impegnata in un percorso finalizzato non solo alla prevenzione dei fatti violenti ma anche di ricostruzione e promozione dell'attività sportiva nella città mediante il coinvolgimento fattivo e responsabile dei *supporters* i quali, proprio grazie ai buoni esiti di tale linea politica, avrebbero dato prova in diverse occasioni del raggiungimento di una maturata consapevolezza e responsabilità. Pertanto, secondo la società ricorrente, le sanzioni comminate dal Giudice sportivo risulterebbero eccessive rispetto alla tenuità e modestia delle condotte contestate; in particolare, del tutto ingiustificata risulterebbe la sanzione della chiusura al pubblico dell'impianto "Erasmus Iacovone" per una gara, sanzione da scontarsi in occasione dell'incontro Taranto / Manfredonia dell'11.1.2014 per il quale sarebbe prevista la diretta televisiva su Rai Sport. Da qui la richiesta di provvedimento di urgenza volto ad ottenere l'annullamento intergale della decisione del Giudice sportivo e, in via subordinata, l'annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse così da consentire lo svolgimento dell'incontro dell'11.1.2014 con l'impianto aperto al pubblico, circostanza di notevole importanza sia dal punto di vista economico (permettendo di conseguire l'incasso della vendita dei biglietti) sia dal punto di vista dell'immagine della città di Taranto (permettendo di sfruttare, anche al fine della migliore promozione sportiva, gli effetti positivi della diretta televisiva).

Alla riunione del 9.1.2014, fissata per la trattazione del ricorso proposto in via d'urgenza, la reclamante ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni, ribadendo le conclusioni precisate nel ricorso e formulando, in via ulteriormente subordinata, la richiesta di annullamento della sanzione della disputa della gara a porte chiuse anche con l'inasprimento della sanzione pecuniaria.

La Corte ritiene che il ricorso possa essere accolto nei limiti che seguono.

L'art. 12, comma 3, C.G.S. stabilisce che le società rispondano "*per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza*". Il comma 6 del medesimo art. 12 stabilisce che "*... per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1*". Ebbene, la Corte rileva come le ragioni esposte nell'atto di reclamo non siano in grado di mettere in discussione la sussistenza nel caso concreto della violazione della disposizione dell'art. 12, comma 3, C.G.S. da parte della società Taranto e dei presupposti per l'applicazione della sanzione stabilita al comma 6 del medesimo articolo. E' un dato accertato (in quanto risultante da tutti gli atti ufficiali di gara) e non contestato che i sostenitori della società Taranto, in occasione della gara Real Metaponto/Taranto del 22.12.1013 introdussero nell'impianto di gioco materiale pirotecnico e ne fecero uso durante il corso dell'incontro. L'accertamento del fatto costitutivo di tale ipotesi di responsabilità impone quindi l'applicazione del regime sanzionatorio stabilito dall'art. 12, comma 6, C.G.S. che prevede la sanzione minima dell'ammenda alla quale possono essere aggiunte, congiuntamente o disgiuntamente, per i casi più gravi da valutarsi con particolare riguardo alla sussistenza di recidiva, le ulteriori sanzioni stabilite dall'art. 18, comma 1, lett. d) (disputa di una o più gare a porte chiuse), lett. e) (disputa di una o più gare con uno o più settori privi di spettatori), lett. f) (squalifica del campo per una o più giornate o a tempo determinato). Pertanto, fermo restando che nel caso di specie deve essere applicata la misura minima della ammenda, si tratta di stabilire se la sanzione complessivamente comminata dal

Giudice sportivo (ammenda e una gara a porte chiuse) sia proporzionata rispetto alla effettiva rilevanza degli accadimenti; in altri termini, si tratta di verificare se le circostanze presupposte rappresentino, anche tenuto conto della recidiva, fatti di particolare gravità tali da giustificare l'applicazione congiunta all'ammenda e della disputa della gara a porte chiuse. Ebbene la Corte, valutati gli atti di causa, ritiene che tali accadimenti possano essere correttamente sanzionati, nel rispetto del principio della proporzionalità e della afflittività, con la sola ammenda la cui misura, nel caso specifico, dovendosi applicare ad società non professionistica, deve essere determinata entro i valori espressi dall'art. 12, comma 6, ultimo capoverso C.G.S. (da €500,00 ad €15.000,00). Infatti, pur tenendo conto della sussistenza dei presupposti della recidiva (come evidenziato dal Giudice sportivo nella decisione impugnata), le circostanze concrete non rappresentano quel caso particolarmente grave all'accertamento del quale la previsione sanzionatoria subordina l'applicazione della ulteriore penalizzante sanzione della disputa della gara a porte chiuse. La risultanza degli atti ufficiali di gara, infatti, nel loro complesso, non rappresentano alcun clima di particolare tensione o di animosità dei numerosi sostenitori delle due squadre, né il verificarsi di alcun fatto generatore di condizioni di pericolo di danno per le cose o le persone presenti allo stadio. In un contesto di sostanziale tranquillità, il fatto in sé della utilizzazione da parte dei sostenitori della società Taranto di materiale pirotecnico, collocabile cronologicamente in concomitanza di momenti significativamente coincidenti con l'ingresso in campo delle squadre e con la segnatura del goal della propria squadra, deve essere ragionevolmente ricondotto a manifestazioni di solo entusiasmo, seppure espresso con modalità sicuramente censurabili (tanto da ricevere tipizzazione nell'ambito del regime sanzionatorio stabilito dal C.G.S.), e non certo di violenza o aggressività.

Per questi motivi, la Corte ritiene di dovere annullare la decisione oggetto di reclamo, rideterminando la sanzione nella sola ammenda seppure quantificata, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate ogni altra circostanza compresa la recidiva, nel superiore importo di €3.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Taranto Football Club di Taranto e annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA SAVOIA 1908 S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO CALCIO/SAVOIA 1908 DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

Nel corso della gara Torrecuso/Savoia del 5.1.2014, uno degli assistenti dell'arbitro veniva fatto oggetto, a partire dal 15° del secondo tempo, fino al termine della gara, di sputi, lancio di oggetti di vario genere nonché di spruzzi di acqua ed altre sostanze liquide da parte di sostenitori del Savoia.

La gara iniziava con alcuni minuti di ritardo in quanto, alcuni tifosi del Savoia si erano introdotti nel recinto di gioco per montare uno striscione, sulla rete di recinzione, gara che subito dopo essere iniziata veniva nuovamente interrotta in quanto, i medesimi tifosi, cercavano di appendere un altro striscione.

I tifosi stessi rimanevano a cavalcioni sulla rete di recinzione tanto da determinarne il cedimento che creava altresì un varco che consentiva l'ingresso nel recinto di gioco, varco usato al termine della gara per accedere sul terreno di gioco a festeggiare, dopo appunto il fischio finale, i propri giocatori.

I tifosi del Savoia nel corso della partita si erano altresì resi responsabili dell'accensione di alcuni fumogeni.

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 72 del 2.1.2014), irrogava a carico della Società Savoia la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all'ammenda di €2.000,00.

Proponeva impugnazione la Società Savoia chiedendo l'annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare dette afflittive misure tenuto conto che l'incontro si svolgeva fuori casa e che pertanto la responsabilità organizzativa doveva considerarsi attenuata.

Infatti, giocando in campo avverso, non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria.

Evidenziava che non vi erano precedenti a carico della società stessa e che la gara si era svolta senza alcuna alterazione del suo regolare svolgimento.

Sottolineava la Società Savoia che tutti gli accadimenti erano esclusivamente finalizzati a festeggiare i propri beniamini senza alcun episodio e manifestazione di violenza che avesse potuto mettere in pericolo giocatori avversari e la terna arbitrale.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che, anche se effettivamente la Società Savoia giocava in trasferta, ciò non la esimeva dall'adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi; al fine di evitare o ridurre il rischio del comportamento della sua tifoseria.

Si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa.

A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto di uno degli ufficiali di gara (riportati altresì dal rappresentante federale) sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e *vulnus* ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti verso uno degli ufficiali di gara.

Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa.

Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta.

Ancora in effetti tutte le altre azioni poste in essere dalla tifoseria non hanno assunto connotati di protesta e/o manifestazioni violente ma solo di esuberanza pur essendo comunque al di fuori dei normali canoni comportamentali.

Conseguenzialmente, sembra equo eliminare la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse - anche in considerazione del fatto che, seppur destinatario di alcuni oggetti lanciati, il collaboratore dell'arbitro non ha riportato peculiari menomazioni - aumentando la sanzione pecuniaria che questa Corte determina in €3.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Savoia 1908 s.r.l. S.S.D. di Nola (Napoli) e annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma l'11 febbraio 2014

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete